



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001**

Adottato con delibera consiliare
del 21 marzo 2024

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1. <i>Principi Generali</i>	4
1.2. <i>Finalità del Modello</i>	4
1.3. <i>Struttura ed elementi essenziali del Modello.....</i>	5
1.4. <i>Destinatari del Modello.....</i>	5
1.5. <i>Aggiornamento del Modello</i>	6
1.6. <i>Società controllate da ASTM.....</i>	6
PARTE GENERALE	7
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
2.1. <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....</i>	8
2.2. <i>L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.</i>	9
2.3. <i>La disciplina in materia di tutela del segnalante illeciti (Whistleblowing).....</i>	11
2.4. <i>Linee Guida di Confindustria</i>	12
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASTM S.p.A.	14
3.1. <i>L'attività e la struttura organizzativa di ASTM S.p.A.</i>	14
3.2. <i>I principi ispiratori del Modello</i>	15
3.2.1. <i>Gli strumenti di Governance</i>	15
3.2.2. <i>Il Sistema di Controllo interno.....</i>	16
3.3. <i>La Costruzione del Modello.....</i>	18
3.3.1. <i>Mappa delle aree a rischio 231</i>	18
3.3.2. <i>Protocolli di decisione</i>	22
3.3.3. <i>Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo</i>	23
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1. <i>Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	25
4.2. <i>Identificazione, collocazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza</i>	25
4.3. <i>Durata in carica, revoca, rinuncia e sostituzione dei membri dell'Organismo</i>	28
4.4. <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	29

4.5.	<i>Modalità e periodicità di riporto agli organi societari</i>	31
4.6.	<i>Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	32
4.7.	<i>Rapporti con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate</i>	33
5.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
5.1.	<i>Comunicazione e Formazione del personale</i>	34
5.2.	<i>Informativa a collaboratori e professionisti esterni</i>	35
6.	LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	36
6.1.	<i>Principi generali</i>	36
6.2.	<i>Le funzioni del Sistema Disciplinare</i>	36
6.3.	<i>I destinatari del sistema disciplinare</i>	37
6.4.	<i>Le condotte rilevanti</i>	37
6.5.	<i>Le Sanzioni</i>	38
6.6.	<i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti (non dirigenti)</i>	39
6.7.	<i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti (dirigenti)</i>	42
6.8.	<i>Misure nei confronti del personale dipendente di altre società del Gruppo in distacco</i>	43
6.9.	<i>Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci</i>	43
6.10.	<i>Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi</i>	44
7.	APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	45
7.1.	<i>Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello</i>	45
7.2.	<i>Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello</i>	45
	PARTE SPECIALE	46
8.	INTRODUZIONE	47
9.	PROTOCOLLI DI DECISIONE	49

1. PREMESSA

1.1. Principi Generali

ASTM S.p.A. (di seguito anche “ASTM” o la “Società”), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto opportuno analizzare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance societaria già adottati, procedendo con l’adozione del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello” o “Modello 231”).

Il Modello di ASTM, così come riportato nel presente documento, è da intendersi ad integrazione e completamento del sistema dei controlli interni già esistente ed ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole e principi comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest’ultima si è dotata al fine di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”), nel rispetto della governance aziendale e del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri.

1.2. Finalità del Modello

Con l’adozione del Modello, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida di Confindustria, il Consiglio d’Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta o forma di comportamento illecito sono assolutamente condannate dalla Società, anche se ispirate ad un malinteso interesse sociale ed anche se ASTM non fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali ASTM si ispira e si attiene nell’esercizio dell’attività aziendale;
- sensibilizzare tutti coloro che operano per conto di ASTM, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività;
- informare i “Destinatari” (così come definiti nei successivi paragrafi) che la commissione anche tentata di un reato rilevante ai sensi del Decreto – anche se effettuata a vantaggio o nell’interesse di ASTM - rappresenta una violazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell’autore del reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- determinare per tutti coloro che operano per conto di ASTM nell’ambito di “attività sensibili” (così come definite nei successivi paragrafi), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;

- consentire alla Società, mediante un'azione di monitoraggio delle aree potenzialmente suscettibili di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto (aree a rischio 231), di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Le previsioni contenute nel Modello sono state elaborate tenuto conto della vigente struttura del Gruppo e del ruolo di *holding* rivestito da ASTM che, in linea con l'assetto di poteri vigente ed in conformità alla normativa applicabile, esercita un'attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle proprie società controllate che, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo, operano nell'ambito della propria autonomia gestionale.

1.3. Struttura ed elementi essenziali del Modello

Il Modello di ASTM si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La presente Parte Generale descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità (Capitolo 2), nonché la struttura organizzativa e di governance della Società e le attività svolte per la costruzione, diffusione e aggiornamento del Modello (Capitolo 3 seguenti).

La Parte Speciale contiene i protocolli ovvero un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

Sono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti allegati:

1. i reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001;
2. il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
3. la Procedura Interfunzionale – Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing).

1.4. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti Destinatari:

- a. tutti gli amministratori, i membri del collegio sindacale e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in ASTM, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- b. tutti coloro che intrattengono con ASTM un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi i dipendenti di società del Gruppo distaccati presso la Società;
- c. tutti coloro che collaborano con ASTM in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, ecc.).

Dai Destinatari del Modello devono tenersi distinti coloro i quali – pur non formalmente inseriti nell’organizzazione societaria - operano su mandato o per conto di ASTM nell’ambito delle attività sensibili, quali ad esempio: il personale dipendente di altre società del Gruppo, i consulenti, i fornitori, i partners, i collaboratori in genere, che per l’attività svolta possono contribuire a far sorgere una responsabilità in capo alla Società.

Relativamente alle attività svolte da tali soggetti (di seguito anche “Soggetti Terzi”), i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che prescrivano l’impegno, da parte della controparte, di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e – ove possibile nei casi di attività affidate in outsourcing a terzi o a società del Gruppo – il rispetto dei principi di comportamento e presidi di controllo coerenti con quelli richiamati dal Modello 231 di ASTM.

1.5. Aggiornamento del Modello

Il Modello 231 di ASTM, corredato di tutti i suoi Allegati, è stato adottato per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 Aprile 2004. Successivamente, in considerazione dei sopravvenuti interventi legislativi, nonché dei mutamenti organizzativi, di *governance* ed operativi che hanno interessato la Società, ASTM ha provveduto ad aggiornare il Modello che, nella presente versione, è stato da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 marzo 2024.

1.6. Società controllate da ASTM

La Società, nell’ambito del suo ruolo di indirizzo e coordinamento, promuove l’adozione da parte delle società del Gruppo aventi sede in Italia di un proprio Modello da predisporre secondo le prescrizioni del Decreto e tenendo conto delle rispettive specificità organizzative, operative e di business.

Le altre società del Gruppo, aventi sede legale all’estero, procederanno secondo la normativa locale in materia di responsabilità amministrativa degli enti, se esistente, o adotteranno mezzi finalizzate ad impedire la commissione dei reati contemplati dalla normativa rilevante, anche in adesione ai principi e linee guida applicabili, ove emanati dalla Capogruppo.

PARTE GENERALE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto elenca tassativamente le fattispecie di reato dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti ed il particolare:

- a. Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- b. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d. Reati falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento art. 25-bis);

- e. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f. Reati societari¹ (art. 25-ter);
- g. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- h. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater.1);
- i. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j. Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- k. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- l. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- m. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1);
- n. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- p. Reati ambientali (art. 25-undecies);
- q. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- r. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- s. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25- quaterdecies);
- t. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- u. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- v. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- w. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 25-octiesdecies)
- x. Reati transnazionali (Legge 146/2006, art. 10).

Si rinvia all'Allegato I per una descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni.

2.2. L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli

¹ Rientrano tra le fattispecie di reato societario il reato di Corruzione tra privati (reato modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n.38 e dalla L. n. 3/2019) e Istigazione alla Corruzione fra Privati (reato introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 successivamente modificato dal dalla L. n. 3/2019)

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

Il legislatore specifica che i suddetti modelli debbano inoltre prevedere:

- uno o più canali che consentano ai Destinatari, di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

- I. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- II. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- III. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- IV. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.3. La disciplina in materia di tutela del segnalante illeciti (Whistleblowing)

La disciplina in materia di tutela del segnalante di illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, nota come *Whistleblowing*, è stata introdotta per la prima volta in Italia con l'art. 2 della Legge n. 179/2017 - che ha modificato l'articolo 6 del Decreto - successivamente modificata con approvazione del D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Tale disposto normativo ha previsto l'obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante. Tutti i Destinatari del Modello che vengono a conoscenza di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01, o violazioni del Modello in ragione delle funzioni svolte, devono quindi tempestivamente segnalare tali comportamenti mediante specifici canali di comunicazione.

In considerazione di quanto sopra indicato, la Società, al fine di garantire la massima tutela e riservatezza sia delle persone segnalanti che dell'oggetto delle segnalazioni, ha istituito un sistema di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) che prevede, fra l'altro, l'utilizzo di una piattaforma informatica.

In particolare, le segnalazioni inerenti ASTM potranno essere inviate attraverso i seguenti canali:

- la piattaforma EQS Integrity Line a cui ciascun segnalante può accedere attraverso l'indirizzo <https://astm.integrityline.app>. La piattaforma, fornita da un soggetto terzo specializzato ed indipendente, è un canale disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, conforme agli standard ISO 27001:2017 e 37001:2016;
- per iscritto mediante raccomandata, riservata e personale, indirizzata al Ricevente, presso l'indirizzo della Società (SP 211 3/13 – Località San Guglielmo, 15057 Tortona).

Tutte le segnalazioni vengono inviate al Responsabile Internal Audit (o al Presidente dell'Organismo di Vigilanza qualora il Responsabile Internal Audit sia oggetto della segnalazione stessa) e sono gestite in modo confidenziale e trasparente attraverso un iter predefinito.

La Società garantisce la riservatezza del soggetto segnalante e delle informazioni trasmesse, al fine di garantire il segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione. L'identità del segnalante, se dichiarata dallo stesso, non sarà rivelata senza il suo consenso.

ASTM ha quindi definito una procedura (Procedura Interfunzionale – “Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)” – Allegato 3 del Modello) con lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa e i processi operativi relativi alle segnalazioni di illeciti e violazioni, di cui i dipendenti di ASTM dovessero venire a conoscenza nell'ambito del rapporto con la stessa a cui si rimanda.

La Società non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito disciplinare, tutelandolo in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La predetta tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari rispettivamente nei confronti del ricevente (e/o dei soggetti che discriminano o attuano ritorsioni) e del segnalante come descritto al capitolo 6 della presente Parte Generale del Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli.

2.4. Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, nel mese di giugno 2021, Confindustria ha aggiornato il testo delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.”²

Le Linee Guida di Confindustria individuano uno schema fondato sui processi di *risk management* e *risk assessment* i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

² Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 sono state pubblicate per la prima volta il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornato il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008, il 23 luglio 2014 e più recentemente il 25 giugno 2021.

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.
- componenti del sistema di controllo che devono essere ispirate ai seguenti principi:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e dei protocolli/ procedure previsti dal modello;
 - individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - ✓ autonomia e indipendenza;
 - ✓ professionalità;
 - ✓ continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società e, pertanto, lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Per la predisposizione del proprio Modello, ASTM ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- delle Linee Guida predisposte da Confindustria;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino ad oggi.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASTM S.p.A.

3.1. L'attività e la struttura organizzativa di ASTM S.p.A.

ASTM è una *holding*, con sede a Torino, Corso Regina Margherita 165, attiva nei settori della gestione di reti autostradali in concessione, nei settori della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti.

Il Gruppo ASTM vanta una consolidata esperienza nei settori dello sviluppo, del finanziamento, della gestione e della manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali. Oggi il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di autostrade a pedaggio con 6.200 km di rete in Italia, Brasile e Regno Unito.

Nel settore dell'EPC (Engineering, Procurement and Construction) ASTM opera attraverso le proprie controllate ITINERA S.p.A. - attiva nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile ed industriale e S.I.N.A. S.p.A. - società di ingegneria.

Infine, il Gruppo opera nel settore della tecnologia applicata alla mobilità e alle infrastrutture stradali attraverso SINELEC S.p.A.- azienda specializzata in soluzioni per il pedaggio elettronico ed i sistemi di trasporto intelligenti (ITS - Intelligent Transport Systems).

Ai sensi della vigente normativa, ASTM si qualifica come *"emittente quotato avente l'Italia come stato membro di origine"* in ragione dei prestiti obbligazionari negoziati sul mercato regolamentato Euronext Dublin gestito da Bank of Ireland.

ASTM è sottoposta, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento di Nuova Argo Finanziaria S.p.A..

La Società ha adottato un sistema di corporate governance tradizionale che si fonda su:

- un organo amministrativo - il Consiglio di Amministrazione- nominato dall'Assemblea dei Soci, a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi i poteri che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato a cui spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri conferitigli. L'Amministratore Delegato ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali per singoli negozi o categorie di negozi;
- un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, a cui è affidato il compito di vigilanza su:
 - osservanza della legge e dello statuto;
 - rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo

concreto funzionamento.

L'Assemblea dei Soci ha affidato ad una società di revisione, iscritta al Registro dei Revisori Legali, l'incarico di revisione legale dei conti della Società.

Si precisa che la Società presta assistenza e consulenza alle proprie controllate sulla base di contratti di servizi infragruppo.

3.2. I principi ispiratori del Modello

Il presente Modello è stato progettato, realizzato e, successivamente, sottoposto ad aggiornamento nel rispetto delle peculiarità dell'attività della Società e della sua struttura organizzativa e, pertanto, perfeziona ed integra gli specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali, e specificamente dei seguenti:

- Strumenti di Governance;
- Sistema di controllo interno.

3.2.1. Gli strumenti di Governance

Nella prima costruzione e nei successivi aggiornamenti del Modello si è tenuto conto degli strumenti di governo che garantiscono il funzionamento della Società che possono essere così riassunti:

- Statuto sociale - che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- Sistema delle deleghe e delle procure - che stabilisce i poteri per rappresentare o impegnare la Società e, attraverso il sistema di deleghe interne, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
- Contratti di servizi infragruppo.
- Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.
- Corpo procedurale interno – costituito da procedure interfunzionali, procedure in ambito Societario, Privacy ed IT e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Le regole, le procedure e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono un prezioso strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001 che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

3.2.2. Il Sistema di Controllo interno

Il sistema di controllo interno di ASTM è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, ivi compreso il Decreto.

Questo sistema, ispirandosi anche a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, coinvolge i seguenti soggetti:

- il Consiglio di Amministrazione il quale svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema;
- il Comitato Controllo e Rischi che ispirandosi a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance:
 - (i) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio in materia di controllo e rischi e
 - (ii) esercita i poteri, compiti e funzioni attribuiti al *"comitato per le operazioni con parti correlate"* ai sensi della relativa procedura societaria, accedendo alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie;
- il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato Sostenibilità svolgono, rispettivamente, funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio in materia di remunerazione e di sostenibilità;
- il Collegio Sindacale e la Società di Revisione (enti esterni di controllo), i quali vigilano sull'adeguatezza delle direttive impartite dagli organi di indirizzo, sulla loro conformità a leggi e regolamenti e sulla loro effettiva applicazione. Questi enti forniscono *l'assurance* complessiva sul disegno e il funzionamento del sistema di controllo interno attraverso valutazioni indipendenti, per i rispettivi ambiti di competenza;
- la Funzione Internal Audit (funzione di controllo di III livello), incaricato di verificare che il sistema di controllo sia funzionante, adeguato e coerente con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione;
- le Funzioni che operano controlli di II livello, tra le quali quelle di Risk Management e di Corporate Affairs & Compliance che rispettivamente:
 - presidiano il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi legati all'operatività aziendale, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
 - garantiscono la compliance a determinate normative;
- tutti i soggetti o le funzioni (funzioni di controllo di I livello) che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ovvero quei controlli procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, che richiedono competenze specifiche del business, dei rischi e/o delle normative pertinenti.

Il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sugli strumenti di governance di cui al precedente paragrafo 3.2.1, sui seguenti elementi qualificanti:

- sistema di pianificazione, controllo di gestione e reporting, che ha lo scopo di guidare la gestione aziendale al conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi ed i risultati effettivi della gestione, mettendo così in grado i responsabili, di predisporre, decidere ed attuare le opportune azioni correttive;
- Modello di gestione dei rischi.
- Sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, privacy e corretto utilizzo da parte degli utenti.
- Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016 (Policy, Manuale, Risk Assessment).
- Sistema di Gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 implementato dalla Società.
- Procedure amministrativo – contabili e Modello di Controllo Amministrativo-Contabile in linea alle previsioni della legge 262/2005 in materia di informativa finanziaria e relative.
- Politiche di sostenibilità (Politica sui Diritti Umani, Politica Diversità e Inclusione).
- Ulteriore documentazione rilevante (Organigramma aziendale in vigore, Comunicati Organizzativi Aziendali pro tempore vigente).

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano nel garantire con ragionevole sicurezza il raggiungimento di obiettivi strategici, operativi, d'informazione interna e verso il mercato, nonché di conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

Alla base di questi obiettivi vi sono i seguenti principi generali:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ciascuna operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme di legge, sono adottate misure di sicurezza adeguate;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: l'osservanza di tale principio è garantito dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni e dei compiti applicato all'interno della Società, in base al quale persone e funzioni diverse hanno la responsabilità di autorizzare un'operazione, di contabilizzarla, di attuare l'operazione e/o di controllarla. Inoltre, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati, i poteri e le responsabilità sono definiti e diffusi all'interno della Società, i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative;
- il sistema di controllo deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

3.3. La Costruzione del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di ASTM di dotarsi di un Modello si inserisce nella più ampia politica d'impresa della Società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

La realizzazione della presente versione del Modello ha preso l'avvio dall'analisi del sistema di governance, della struttura organizzativa e di tutti i principi ispiratori di cui al precedente paragrafo 3.2, ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni ad oggi rilevate dalla giurisprudenza e dai pronunciamenti anche provvisori dell'Autorità Giudiziaria, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria (tipicamente Linee Guida Confindustria).

Il Modello è stato progettato, realizzato e, successivamente, sottoposto ad aggiornamento da un gruppo di lavoro interno alla Società con il supporto di primari consulenti esterni, attraverso lo sviluppo di diverse fasi progettuali, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

Il punto di partenza è stato l'individuazione della **mappa delle aree a rischio 231** ovvero delle attività svolte dalla Società che potrebbero essere esposte al rischio di commissione dei Reati (cfr. infra-paragrafo 3.3.1), secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto.

Si è quindi provveduto alla valutazione del sistema di controllo interno a presidio dei rischi individuati e all'adozione di un Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e di specifici Protocolli, finalizzati a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell'attività di mappatura delle attività societarie (cfr. paragrafo 3.3.2), secondo quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) e lettera c.2 ter del Decreto, si è provveduto quindi:

- a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'Organismo di Vigilanza (così come riportato nel successivo cap. 4), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua verifica in termini di adeguatezza ed efficacia;
- a definire le modalità di diffusione del Modello e di relativa formazione del personale (così come indicato nel successivo cap. 5);
- a delineare un apparato sanzionatorio (riportato nel successivo cap. 6) avverso a tutte le violazioni al Modello;
- a definire le modalità di aggiornamento del Modello stesso (riportato nel successivo cap. 7).

3.3.1. Mappa delle aree a rischio 231

Il Modello di ASTM si basa sulla individuazione delle aree a rischio 231, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. II, lett. a) del Decreto.

La mappatura delle aree a rischio 231 è stata realizzata valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura

organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di Reato in concreto prospettabili.

La metodologia seguita, sia in fase di costruzione che di aggiornamento, ha visto il coinvolgimento di un gruppo di lavoro integrato composto da professionisti esterni - con competenze di risk management e controllo interno – e risorse interne della Società appartenenti alla Direzione Corporate Affairs & Compliance e Internal Audit.

Di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione rilevante

Propedeutica all'individuazione delle attività a rischio è stata l'analisi documentale: si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale rilevante e disponibile al fine di meglio comprendere l'attività della Società e identificare le aree aziendali oggetto d'analisi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è stata analizzata la seguente documentazione:

- Statuto sociale;
- Organigramma;
- Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- Codice di Condotta Fornitori;
- Politiche di Sostenibilità;
- Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016 (Policy, Manuale, *Risk Assessment*);
- Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 (Policy, Manuale, Procedure);
- Modello di Controllo Amministrativo-Contabile ex legge 262/2005;
- corpo procedurale formalizzato (procedure di natura amministrativo-contabile, societario, interfunzionali, IT e *Privacy*, ecc.);
- documentazione relativa al sistema di deleghe e procure;
- elementi relativi alle sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. applicabile;
- Modello di Risk Management;
- contratti di servizi *intercompany*;
- contratti significativi con terze parti.

II fase: *risk assessment*

Scopo della fase in oggetto è stata la preventiva identificazione dei processi ed attività aziendali e quindi l'individuazione delle aree a rischio ovvero delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati.

Le attività aziendali sono quindi state suddivise nei processi di riferimento che, alla data di approvazione della presente versione del Modello, fanno capo ai seguenti ambiti:

- *Organization & Key People*

- *Personnel Administration & Industrial Relations;*
- *Procurement;*
- *Administration, Budgeting & Control;*
- *Finance;*
- *Legal, Corporate Affairs & Compliance;*
- *Internal Audit;*
- *Sustainability;*
- *Risk Management;*
- *Communication & Institutional Relations;*
- *Investor Relations;*
- *Information Technology & Digital Transformation;*
- *Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.*

A fronte di tale classificazione, sono state quindi identificate le risorse aziendali con una conoscenza approfondita dei citati processi aziendali e dei meccanismi di controllo esistenti, che sono state intervistate dal gruppo di lavoro al fine di costruire in primis ed aggiornare successivamente il Modello al fine di renderlo il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

Le interviste, infatti, finalizzate altresì ad avviare/proseguire il processo di sensibilizzazione rispetto i) alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, ii) alle attività di adeguamento della Società al Decreto, iii) all'importanza del rispetto delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei reati, sono state condotte con l'obiettivo di individuare i processi e le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi.

È stata così effettuata una mappatura di tutti i processi della Società e delle relative attività, con evidenza delle strutture aziendali a vario titolo coinvolti. Per ogni attività è stato quindi evidenziato il profilo di rischio attraverso l'indicazione dei potenziali reati associabili e l'esemplificazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati stessi. I risultati di tale attività sono stati formalizzati in specifico documento denominato "Mappa delle attività a rischio di commissione dei reati 231" che, condiviso ed approvato dai referenti aziendali, è stata messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per l'attività istituzionale ad esso demandata.

È importante evidenziare che la "Mappa delle attività a rischio di commissione dei reati 231" fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Modello. L'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle

nuove attività.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le aree di attività aziendali individuate come a rischio ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, sono state identificate le seguenti **aree a rischio 231**:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Acquisizioni di consulenze e servizi professionali Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi Amministrazione, contabilità, bilancio e operazioni sul capitale
- Flussi monetari e finanziari
- Investimenti (partecipazioni, titoli e operazioni straordinarie)
- Rapporti con i soci e con gli organi sociali
- Adempimenti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e le autorità di vigilanza
- Rapporti infragruppo
- Gestione della fiscalità
- Rimborso spese e spese di rappresentanza
- Informazioni privilegiate e Internal Dealing
- Comunicazione esterna ed interna
- Relazione istituzionali
- Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni
- Conflitto d'interesse e parti correlate
- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente
- Sicurezza Informatica

In tali aree si sono ritenuti maggiormente rilevanti i rischi di commissione di alcune fattispecie di reato indicati negli artt. 24, 24-bis, 24-ter (e dall' art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146), 25, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25 octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies 25-quinquiesdecies e 25 - septiesdecies del Decreto.

Relativamente agli altri reati ed illeciti (e, precisamente, *i reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti di industria e commercio, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, reati in materia di contrabbando e reati in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*) si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere

ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello, che nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

III fase: *Gap Analysis*

Scopo di tale fase ha avuto ad oggetto l'individuazione, per ciascuna area di rischio, dei presidi organizzativi, di controllo e comportamento esistenti a presidio delle specifiche fattispecie di reato richiamate dal Decreto, la valutazione della loro idoneità a prevenire i rischi evidenziati nella precedente fase di *risk assessment* e le azioni di miglioramento da apportare.

É stata quindi svolta un'analisi comparativa tra il Modello esistente ("*as is*") ed un Modello di riferimento a tendere valutato sulla base del contenuto del Decreto, delle indicazioni della giurisprudenza e delle Linee Guida di Confindustria ("*to be*").

In particolare, l'analisi è stata condotta con l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di procedure che regolino lo svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività a rischio.

Da tale confronto sono state identificate le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente che, condivise con i responsabili delle Funzioni aziendali interessate, sono state implementate nei Protocolli.

3.3.2. Protocolli di decisione

A seguito della identificazione delle aree a rischio e in base al relativo sistema di controllo esistente, la Società ha elaborato (e successivamente aggiornato) **specifici protocolli di decisione** (di seguito anche "Protocollo" o "Protocolli"), in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

Per ciascuna area a rischio 231³ è stato creato un Protocollo, ispirato alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

³ Ad esclusione dell'area di rischio "Richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici", le cui regole e principi di controllo e comportamento, in considerazione dell'assenza di richieste di contributi pubblici da parte delle Società, sono state esplicitate e raggruppate nel Protocollo "Adempimenti e Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza"

I principi di controllo riportati nei Protocolli fanno riferimento a:

- livelli autorizzativi;
- segregazione funzionale delle attività autorizzative, operative e di controllo;
- controlli specifici;
- tracciabilità del processo decisionale e archiviazione della documentazione a supporto.

I Protocolli riprendono ed integrano le previsioni contenute nella documentazione aziendale *pro tempore* vigente e richiamano il corpo procedurale interno, laddove esistente, sviluppato anche a copertura dei rischi di commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001.

I Protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

3.3.3. Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo

La definizione dei Protocolli si completa e si integra con il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo che racchiude principi generali che costituiscono il fondamento della cultura aziendale e rappresentano gli standard di comportamento quotidiano all'interno e all'esterno del Gruppo ASTM.

Il Gruppo ha ritenuto che un numero ridotto di principi semplici ma saldi possa servire da guida per risolvere dilemmi e conflitti, partendo dal presupposto che si agisca in modo responsabile e che si faccia uso di buon senso. Precisamente:

- rispettare leggi e regolamenti;
- agire con correttezza, onestà, lealtà e buona fede;
- rispettare la dignità e i diritti di ciascuno;
- reagire con flessibilità, rapidità e intraprendenza ai cambiamenti del mercato;
- porre attenzione alle esigenze ed aspettative degli Stakeholder garantendo completezza, attendibilità, uniformità e tempestività di informazioni;
- tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa;
- creare un valore sostenibile nel tempo per tutti gli stakeholder;
- promuovere la ricerca e l'innovazione;
- valorizzare e sviluppare le capacità e competenza di ognuno;
- porre la massima attenzione e cura al servizio reso.

Il Codice Etico e di comportamento di Gruppo si basa su una serie di standard internazionali, di cui ASTM condivide la filosofia e i principi generali contenuti, tra i quali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e la Convenzione Europea sui Diritti Umani;
- le diverse convenzioni dell'ILO (*International Labour Organization*) e la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
- i *Guiding Principles on Business and Human Rights* delle Nazioni Unite;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini;
- i 10 principi del *Global Compact* delle Nazioni Unite;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che identifica i 17 *Sustainable Goals*;
- le Linee Guida OCSE dedicate alle imprese multinazionali.

Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo costituisce parte integrante del Modello organizzativo, pur avendo portata e finalità differenti.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo riveste una rilevanza generale in quanto contiene una serie di principi e valori di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- il Modello e i Protocolli di decisione rispondono e soddisfano, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto).

Il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.astm.it.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Ente (l'"Organismo" o "OdV"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica **dell'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare facendo in modo che lo stesso riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- l'OdV sia dotato di autonomia finanziaria per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida di Confindustria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia dotato degli strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. La professionalità è assicurata dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di spesa (all'interno del budget ad esso assegnato), delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, che di consulenti esterni.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, e rappresentare un referente per i Destinatari del Modello. La continuità di azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società con l'ausilio delle funzioni interne per lo svolgimento dell'incarico assegnatoli, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio.

4.2. Identificazione, collocazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV ad organi già esistenti. Del pari, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico. Come precisato nelle Linee Guida di Confindustria, nel caso in cui vengano chiamati a far parte dell'OdV sia componenti interni o esterni all'Ente, l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere

considerata con riferimento all'organismo nel suo complesso e non al singolo componente.

Da ultimo ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del Decreto, introdotto dall'art. 14 comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle società di capitali la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta, in caso di adozione del modello di amministrazione e controllo tradizionale, dal Collegio Sindacale.

Salvo il caso in cui l'Ente decida di avvalersi della suddetta facoltà, la concreta costituzione di tale organismo è rimessa all'iniziativa dell'Ente, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento dello stesso è stato individuato da ASTM in una struttura collegiale composta da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione. La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti e, comunque, con cadenza almeno annuale l'Organismo, sulla base delle informazioni fornite da ciascun componente, valuta il permanere dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dal Modello e ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione di ASTM, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ai fini della valutazione del **requisito di indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con ASTM;
- non devono avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi sociali di ASTM o di società controllate, nonché con persone che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo di ASTM ovvero facciano parte del network della società di revisione;
- qualora siano soggetti interni alla struttura aziendale, devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo;
- qualora siano soggetti esterni alla struttura aziendale non devono essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La Società ha inoltre stabilito che i componenti dell'OdV devono essere in possesso:

- di **requisiti di professionalità**: i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza devono essere nominati tra soggetti in possesso di conoscenze e/o competenze specifiche in ambito giuridico,

finanza, organizzazione e sistemi di controllo interno, compliance fiscale e revisione legale;

- **di requisiti di onorabilità:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono (condizioni di ineleggibilità e decadenza):
 - trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice Antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore a un anno:
 1. per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 2. per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 3. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 4. per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 5. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - essere stati destinatari a titolo personale di un decreto che dispone il giudizio per tutti gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01;
 - aver svolto funzioni di amministratore esecutivo nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

Qualora uno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi deve darne notizia immediata mediante comunicazione scritta agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e decade automaticamente dalla carica. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza o il membro più anziano comunica la notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del citato Organismo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico, spetta il riconoscimento di un'indennità annua fissa e di un'indennità forfetaria – per ciascuna riunione dell'Organismo medesimo – di importo pari al “gettone di presenza” previsto per i componenti dell'Organo Amministrativo.

4.3. Durata in carica, revoca, rinuncia e sostituzione dei membri dell'Organismo

I componenti dell'Organismo restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, previa comunicazione da presentarsi per iscritto agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni tassativamente previste, connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti dell'OdV:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- la violazione dei doveri di riservatezza;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) o in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) emessa ai sensi del Decreto 231 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di membro dell'organismo di vigilanza;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'OdV, a seguito di rituale convocazione.

La revoca del mandato dovrà, in ogni caso, essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società con atto che specifichi chiaramente i motivi della decisione intrapresa.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui venga a configurarsi a loro carico uno dei motivi di ineleggibilità indicati nel paragrafo 4.2.

Per eventuali componenti dell'OdV legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato, lo scioglimento del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa ciò avvenga, determina la decadenza automatica dall'ufficio.

La decadenza dalla carica di componente dell'OdV opera automaticamente sin dal momento della sopravvenienza della causa che l'ha prodotta.

In caso di rinuncia o decadenza dalla carica di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede

a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza del Presidente, nel periodo di vacatio per il verificarsi di uno degli eventi sopra delineati, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

4.4. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

- **vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute** da parte dei Destinatari, verificando, anche tramite verifiche ispettive effettuate dalle funzioni di controllo interno aziendali o da terzi verificatori, la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, informazione e formazione dei Destinatari, provvedimenti disciplinari, etc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;
 - predisporre il piano periodico delle verifiche sull'adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano approvato, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, anche tramite le funzioni di controllo interne;
 - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle aree di rischio, nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello, anche tramite le funzioni di controllo interne;
 - promuovere incontri periodici (con cadenza almeno semestrale) con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione per consentire lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sul funzionamento del Modello;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e monitorarne l'attuazione;
 - disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
 - raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
 - segnalare tempestivamente all'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione), per gli opportuni provvedimenti disciplinari da irrogare con il supporto delle funzioni competenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla

Società e proporre le eventuali sanzioni di cui al par. 3 del Modello

- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da ASTM.
- **Vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, informando nel caso il Consiglio di Amministrazione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati che comportano l'applicazione del Decreto, evidenze di violazione del medesimo da parte dei Destinatari, ovvero significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa. In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà:
 - monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative anche con il supporto delle strutture aziendali, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
 - valutare le proposte di adeguamento e modifica del Modello predisposte dalla Società;
 - predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
 - vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti;
 - verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione:

- avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere ed acquisire liberamente tutte le informazioni, i documenti e i dati che ritiene rilevanti. In caso di diniego motivato da parte dei referenti destinatari delle richieste, l'OdV predisporrà un'apposita relazione da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione;
- potrà richiedere l'accesso a dati ed informazioni nonché l'esibizione di documenti ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai Soggetti Terzi ed in generale a tutti i Destinatari del Modello. Con specifico riferimento ai Soggetti Terzi, l'obbligo ad ottemperare alle richieste dell'OdV deve essere espressamente previsto nei singoli contratti stipulati dalla Società;
- potrà effettuare ispezioni periodiche nelle varie direzioni e funzioni aziendali, anche con riferimento a specifiche operazioni (anche in corso di svolgimento) poste in essere dalla Società.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi del supporto delle strutture aziendali istituzionalmente dotate di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri

adempimenti necessari ovvero di consulenti esterni.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, proposto dall'Organismo stesso e approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. L'Organismo può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato e successiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

Per tutti gli altri aspetti, l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvederà ad autoregolarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento (quali la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi) e disciplinino nel dettaglio le attività di propria competenza.

4.5. Modalità e periodicità di riporto agli organi societari

Come precisato in precedenza, l'Organismo di Vigilanza risponde al Consiglio di Amministrazione di ASTM e può comunicare con lo stesso ogni qualvolta ritenga che ne sussista l'esigenza o l'opportunità; è comunque prevista la trasmissione, con cadenza semestrale, di una relazione di carattere informativo avente ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni a ASTM, sia in termini di efficacia del Modello;
- le indicazioni per l'aggiornamento o il miglioramento del Modello;
- il recepimento degli eventuali interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale.

In caso di gravi anomalie nel funzionamento ed osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, l'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà, a sua volta, fare richiesta – qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità – di essere sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso. Inoltre, l'OdV, se ritenuto necessario ovvero opportuno, potrà chiedere di incontrare il Collegio Sindacale.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV o dalla Società.

4.6. Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

All'Organismo di Vigilanza deve essere segnalata, da parte dei Destinatari, ogni situazione o informazione che possa essere rilevante per il monitoraggio dell'efficacia del Modello ed ogni evento che potrebbe ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresenta un'infrazione alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

Ai fini di una più efficace e concreta attuazione di quanto previsto nel Modello, la Società si avvale dei Responsabili di Direzione/Funzione i quali devono garantire che tutte le informazioni specificatamente richieste dall'OdV siano trasmesse nei tempi e nei modi richiesti e, per il tramite della propria struttura organizzativa, provvedono alle attività di raccolta, analisi e predisposizione dei dati oggetto dei flussi informativi.

È stato pertanto istituito un obbligo di informativa verso l'OdV che prevede:

- a) **Flussi informativi periodici:** le informazioni, i dati, le notizie, i documenti ed i prospetti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- b) **Flussi informativi ad evento:** le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti legati ad eventuali eventi previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza con riferimento a ciascuna area di rischio identificata.

In ogni caso, compete all'Organismo di Vigilanza la facoltà di richiedere, ove ritenuto opportuno, modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad effettuare all'Organismo di Vigilanza:

- **Segnalazioni occasionali:** informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione (o al tentativo di commissione) di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del medesimo OdV.
- **Segnalazioni in conformità alla normativa whistleblowing:** illeciti o irregolarità rilevati da uno stakeholder interno od esterno, durante la propria attività lavorativa.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche anonima (purché documentabili in caso di

necessità) tramite:

- lettera in busta chiusa da spedire o consegnare a ASTM S.p.A. – SP 211, 3/13 Località San Guglielmo 15057 Tortona (AL) all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- indirizzo di posta elettronica odv@astm.it;
- il canale dedicato di cui al precedente Cap. 2.3. conformemente alla normativa sul *whistleblowing*.

4.7. Rapporti con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate

L'Organismo di Vigilanza di ASTM incontra, con cadenza almeno semestrale, gli Organismi di Vigilanza delle società controllate per reciproco scambio di informazioni in merito all'attività svolta nel periodo e con particolare riferimento:

- alle metodologie di *risk assessment* 231 adottate;
- ai principi di controllo da adottare relativamente a determinate aree di rischio;
- ad eventuali modifiche di carattere significativo apportate ai rispettivi Modelli organizzativi;
- alle attività di formazione dedicate al Modello 231;
- all'applicazione del sistema disciplinare.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Comunicazione e Formazione del personale

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di ASTM formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei Destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente e collaboratore.

ASTM ha quindi strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti aziendali diversificato a seconda dei destinatari cui si rivolge, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale su impulso del Consiglio di Amministrazione ai membri degli organi sociali, alla Società di Revisione, ai dipendenti circa l'adozione della presente versione del Modello;
- la diffusione del Modello e dei suoi allegati sulla intranet aziendale;
- successive comunicazioni per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche al Modello e/o ai suoi allegati.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- i componenti degli organi sociali ed i soggetti con funzioni di rappresentanza della Società ricevano copia del Modello e al momento dell'accettazione della carica loro conferita;
- i neoassunti ricevano, all'atto dell'assunzione, i riferimenti per l'accesso alla sezione della intranet aziendale con i link del Modello e del Codice Etico e di comportamento di Gruppo di cui si chiede conoscenza e rispetto.

Per quanto infine concerne la **formazione**, è previsto un piano di formazione avente l'obiettivo di far conoscere a tutti i dirigenti e dipendenti della Società i contenuti del Decreto, il Modello e i suoi allegati.

Il piano di formazione, costruito e gestito dalla Direzione Organization & Key People, in linea con le indicazioni dell'OdV, tiene in considerazione molteplici variabili e in particolare:

- i *target* (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo),
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, *e-learning*)

Il piano prevede:

- specifici interventi di aula sulla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati presupposto), sul Modello e suo funzionamento, con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti “apicali” e per coloro che operano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi o procedurali interni;
- erogazione di formazione *e-learning*.

È inoltre previsto che, a seguito di assunzione e/o trasferimento dei dipendenti in una struttura della Società ritenuta a rischio ai sensi del Decreto, venga tenuto da parte del responsabile dell’area a rischio uno specifico modulo di approfondimento, con l’illustrazione delle procedure operative e dei controlli.

La formazione erogata è monitorata dalla Direzione Organization & Key People al fine di assicurare la partecipazione e la tracciabilità della stessa da parte del personale interessato.

5.2. Informativa a collaboratori e professionisti esterni

Ai soggetti esterni alla Società (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite - da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi e con il coordinamento dell’Organismo di Vigilanza - apposite informative sulle politiche, sui protocolli e sulle procedure adottate dalla Società in conformità al Modello ed al Codice Etico e di comportamento di Gruppo. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari al Codice Etico e di comportamento di Gruppo ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, sono inserite, nella documentazione contrattuale, specifiche clausole dirette a disciplinare tali aspetti.

6. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo sia idonee sanzioni di carattere disciplinare sia di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori, ecc.).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento giudiziario, in quanto il Modello e i protocolli/ procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato giuridicamente perseguibile.

Con specifico riferimento alle violazioni del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i comportamenti sanzionabili sono quelli relativi al mancato rispetto degli adempimenti previsti dal Testo Unico Sicurezza (come specificato dagli artt. dal 55 al 59 del medesimo documento), in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

6.2. Le funzioni del Sistema Disciplinare

La mancata osservanza del Modello, comprensivo di tutte le sue componenti e/o del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, configura, nel rispetto delle caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede, una violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. Pertanto, la Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di ASTM ad operare nel rispetto del Modello, ha istituito un Sistema Disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni delle prescrizioni del Modello, attraverso l'applicazione di sanzioni specifiche derivanti da un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica ed i principi e le esigenze del Modello.

L'OdV, qualora rilevi nel corso delle sua attività di verifica e controllo una possibile violazione delle prescrizioni del Modello, comprensivo di tutte le sue componenti e/o del Codice e di Comportamento di Gruppo, darà impulso al procedimento disciplinare, nel rispetto delle caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede, contro l'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali dell'autorità giudiziaria a carico dell'autore nonché in relazione a ogni altra eventuale azione che risulti opportuna o necessaria (es. azione risarcitoria).

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e/o del Codice e di Comportamento di Gruppo, e l'irrogazione della relativa sanzione, avrà luogo nel rispetto delle disposizioni

di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, equità.

6.3. I destinatari del sistema disciplinare

Le previsioni del presente Sistema Disciplinare si rivolgono, in particolare, a tutti i Destinatari del Modello ovvero a coloro che rivestono – nell'ambito dell'organizzazione societaria - il ruolo di soggetti "apicali" o di "sottoposti" (secondo la definizione contenuta nell'art. 5 D.Lgs. 231/2001) nonché a tutti coloro che – in qualità di Soggetti Terzi – agiscono su mandato o per conto della Società e che abbiano rapporti contrattuali con la Società che per tale motivo sono tenuti a rispettarne i principi generali di comportamento.

In particolare, sono da considerarsi Destinatari del presente Sistema Disciplinare – con le specificità ivi previste - tutti quei soggetti che collaborano a vario titolo con ASTM e, segnatamente:

- i componenti degli organi sociali;
- i lavoratori dipendenti (Dirigenti, quadri, impiegati), legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal CCNL applicato, dalla loro qualifica e/o dal loro inquadramento aziendale riconosciuto, nonché ogni altro soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di un soggetto "apicale";
- i lavoratori dipendenti (Dirigenti, quadri, impiegati), di altre Società del gruppo in regime di distacco parziale o totale presso ASTM;
- i lavoratori para-subordinati, autonomi, gli agenti, i collaboratori, i procuratori, i consulenti, i fornitori, i terzisti, i partner nonché le società del gruppo che svolgono attività in service per ASTM e più in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con ASTM per lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa.

6.4. Le condotte rilevanti

Rappresentano condotte oggetto di sanzione i comportamenti posti in essere in violazione del Modello di ASTM, e segnatamente in violazione delle prescrizioni nel Modello e nei Protocolli, nelle Procedure ivi richiamate e nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.

Costituiscono violazioni del Modello anche le condotte, comprese quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell'OdV.

Per garantire il rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, appare opportuno indicare di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di possibili violazioni secondo un ordine crescente di gravità:

- violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle attività indicate come "a rischio 231", violazioni di una o

più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello, configurabili come mancanze lievi, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;

- violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle attività a rischio 231 indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività della Società, violazioni di cui al punto che precede se recidivanti, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;
- violazioni idonee a integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinano un danno patrimoniale alla Società o espongono la stessa a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali;
- violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto dal Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee a ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto; violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione del rapporto contrattuale.

6.5. Le Sanzioni

Le sanzioni sono adottate nel rispetto delle normative vigenti in materia e, laddove applicabile, delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva di volta in volta applicabile e dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (di seguito anche "Statuto dei Lavoratori") e sono commisurate alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa.

In ogni caso il tipo e l'entità della sanzione applicata deve tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

In generale avranno rilievo, in via esemplificativa:

- la tipologia dell'illecito compiuto anche in considerazione della gravità dello stesso così come elencato, in via meramente semplificativa e non esaustiva, nel precedente paragrafo 6.4;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta;
- la gravità della condotta;
- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- il ruolo rivestito dal destinatario;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare quali ad esempio l'eventuale

commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato nel rispetto della sanzione prevista per la violazione più grave;

- il comportamento immediatamente susseguente al fatto;
- le circostanze aggravanti (o attenuanti) nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative e/o ai precedenti rapporti contrattuali, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica in alcun modo il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

6.6. Sanzioni per i lavoratori dipendenti (non dirigenti)

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare relativo al personale dipendente non dirigente applicato in ASTM è specificamente regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL), nonché dalle Norme Disciplinari adottate dalla Società (le "Norme Disciplinari").

Le violazioni delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo commesse dai lavoratori dipendenti costituiscono inadempimento contrattuale e pertanto potranno comportare l'adozione di sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

In particolare, il C.C.N.L. Autostrade e Trafori, che disciplina il rapporto di lavoro tra ASTM ed i suoi dipendenti, agli art. 36 e 37 stabilisce l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa (non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera);
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
- e) licenziamento (con o senza preavviso).

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in relazione all'esposizione del codice disciplinare ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Ad integrazione, nell'ambito del Modello, dell'esemplificazione prevista dal CCNL di categoria si precisa che le sanzioni disciplinari previste ai punti (a) e (b) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, per negligenza, violano le regole, i principi e le procedure previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo adottando, eventualmente anche mediante omissioni, comportamenti non conformi agli stessi o non

adeguati, ma comunque tali da non minare l'efficacia dei citati documenti. Tali sanzioni disciplinari sono inoltre previste nel caso in cui i dipendenti non rispettino gli obblighi previsti in materia di whistleblowing.

E così in via esemplificativa:

- la sanzione dell'ammonizione verbale può essere attuata in caso di lieve inosservanza dei principi e dalle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo dovuti a negligenza del dipendente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è punibile con l'ammonizione verbale il dipendente che, per negligenza, trascuri di conservare in maniera accurata la documentazione di supporto necessaria per ricostruire l'operatività della Società nelle aree a rischio 231;
- la sanzione dell'ammonizione scritta viene adottata in ipotesi di ripetute mancanze punite con il rimprovero verbale, o in caso di violazione colposa dei principi e delle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, attraverso un comportamento eventualmente anche mediante omissioni, non conforme o non adeguato: a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di ritardata segnalazione all'OdV delle informazioni dovute ai sensi del Modello. Tale sanzione viene applicata altresì nei casi in cui si verificano una inosservanza colposa della normativa in materia di whistleblowing, ad esempio nel caso in cui un dipendente effettui una o più segnalazioni che si rivelano false e prive di fondamento nei confronti di un altro soggetto o qualora un dipendente tenti di violare le norme in materia di tutela del segnalante.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti (c) e (d) sono comminate ai lavoratori dipendenti in caso di reiterate violazioni di cui ai precedenti punti o in caso di comportamenti colposi e/o negligenti posti in essere dal personale dipendente che opera in aree a rischio 231, che possono minare anche potenzialmente l'efficacia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.

E così in via esemplificativa:

- la multa può essere applicata in misura non superiore all'importo di quattro ore del minimo contrattuale di paga, nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo per un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da essere considerato di una certa gravità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di irregolarità commesse nello svolgimento delle proprie attività, ovvero la mancata reiterata partecipazione, senza giustificato motivo alle sessioni formative erogate dalla Società relative al D.Lgs. 231/2001, al Modello e al Codice Etico e di Comportamento di Gruppo o in ordine a tematiche relative;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 10 giorni e va applicata in caso di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti di terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo: l'inosservanza delle prescrizioni del Codice Etico e

di Comportamento di Gruppo; l'omissione o il rilascio di false dichiarazioni relative al rispetto del Modello; l'inosservanza delle disposizioni dei poteri di firma e del sistema delle deleghe; l'omissione della vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nelle aree sensibili; la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di ogni situazione a rischio di verifica dei reati presupposti avvertita nello svolgimento delle proprie attività; ogni e qualsiasi altra inosservanza contrattuale o di specifica disposizione comunicata al dipendente. Inoltre, in materia di whistleblowing, tale sanzione è prevista, nei casi in cui un dipendente effettui, all'interno dell'ambito lavorativo e con dolo, una segnalazione di illecito nei confronti di un altro soggetto che successivamente si riveli falsa ed infondata, o ancora nei casi in cui un dipendente violi le misure volte alla tutela del segnalante illeciti.

La sanzione disciplinare di cui al punto e) è inflitta al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto e tale da poter determinare l'applicazione a carico di ASTM delle sanzioni amministrative derivanti da reato previste dal Decreto.

E così in via esemplificativa:

- il licenziamento con preavviso per giustificato motivo è una sanzione inflitta in conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del dipendente. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti intenzionali: reiterata inosservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo; omissione dolosa nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo; adozione, nelle aree a rischio 231, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello dirette univocamente al compimento di uno dei reati previsti dal Decreto; omessa comunicazione all'OdV di informazioni rilevanti relative alla commissione anche tentata di uno dei reati presupposto. Tale sanzione è applicata ad esempio, nel caso in cui un dipendente violi in modo reiterato le misure previste per la tutela del segnalante illeciti nell'ambito di un rapporto lavorativo o effettui reiterate dolose segnalazioni nei confronti di altro soggetto all'interno dell'ambito lavorativo, che si rivelino false ed infondate;
- il licenziamento senza preavviso per giusta causa è una sanzione inflitta in conseguenza di una mancanza così grave (per la dolo del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la sua recidività) da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: comportamento fraudolento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; redazione di documentazione incompleta o non

veritiera dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta; violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna; omessa redazione della documentazione prevista dal Modello; violazione o elusione dolosa del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura; realizzazione di comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

6.7. Sanzioni per i lavoratori dipendenti (dirigenti)

Il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e/o nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo e il rispetto delle normative in materia di tutela del segnalante nell'ambito di un rapporto lavorativo e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare quanto previsto negli stessi documenti è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

In caso di accertata adozione, da parte di un dirigente, di un comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello e/o dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, o qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, la Società applicherà nei confronti del responsabile la sanzione che riterrà più idonea, in ragione della gravità e/o recidività della condotta e valutando le circostanze descritte nel precedente paragrafo 6.4 e comunque sulla base di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti. Il medesimo regime sanzionatorio si applica nei casi in cui il dirigente, sia coinvolto in episodi che comportano violazioni della normativa in materia di whistleblowing.

In via esemplificativa, potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto e intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello, in caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa - fermo il diritto degli stessi dirigenti alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria ed eventuale per un periodo non superiore a tre mesi, l'adibizione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 codice civile – in caso di grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;

- licenziamento per giusta causa, in caso di reiterate e gravi violazioni di una o più prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Tale sanzione è applicata ad esempio, nel caso in cui un dirigente violi in modo reiterato le misure previste per la tutela del segnalante illeciti nell'ambito di un rapporto lavorativo o effettui reiterate dolose segnalazioni nei confronti di altro soggetto all'interno dell'ambito lavorativo, che si rivelino false ed infondate.

Resta salvo il diritto della Società a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del dirigente.

Al dirigente potranno inoltre essere revocate le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce violazione delle disposizioni previste dal Modello il mancato rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata e la violazione degli obblighi di sorveglianza nei confronti dei sottoposti.

Alla notizia di violazione delle regole di comportamento del Modello, delle Procedure Aziendali e/o del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo da parte di un dirigente, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune iniziative. Lo svolgimento del procedimento sarà affidato alla Direzione Personnel Administration & Industrial Relation che provvederà a comminare la sanzione a norma di legge e di contratto.

6.8. Misure nei confronti del personale dipendente di altre società del Gruppo in distacco

Qualora, gli eventuali lavoratori appartenenti ad una società del Gruppo che operano in nome e per conto della Società sulla base di un distacco (totale o parziale), si rendano responsabili di violazioni o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal Modello e/o dal Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, informerà senza indugio gli organi direttivi della società erogatrice del servizio affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa e secondo le regole sanzionatorie interne della medesima società erogatrice del servizio.

6.9. Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea.

6.10. Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto e/o del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto l'inserimento nei contratti con le terze parti di specifiche clausole che i) diano atto della conoscenza del Decreto e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, da parte dei Soggetti Terzi, ii) richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso e del Codice Etico e di Comportamento di Gruppo.

Nel caso di attività affidate in "outsourcing" a soggetti terzi e/o altre società del Gruppo, le clausole contrattuali dovranno inoltre prevedere l'impegno di adottare, nello svolgimento di attività a supporto di ASTM, principi di comportamento e presidi di controllo coerenti con quelli richiamati dal Modello 231 della Società.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie adottate dalla Società nei confronti dei dipendenti, collaboratori, dei consulenti e dei terzi (afferenti alle ipotesi di reato previste dal Decreto) e di segnalare, al Consiglio di Amministrazione, il loro eventuale aggiornamento.

7. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO

7.1. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione. È pertanto rimessa a tale Organo la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, anche i principi cardine enunciati nel presente documento, che costituiscono parte integrante del Modello.

7.2. Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Le modificazioni ed integrazioni dei principi di riferimento contenuti nel Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica ed integrazione della Parte Generale del Modello e dei suoi allegati, suggerite dalla Società potranno essere presentate altresì dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, sentite le competenti funzioni aziendali.

Le proposte di modifica e integrazione della Parte Speciale del Modello suggerite dalla Società potranno altresì essere presentate dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Delegato, sentite le competenti funzioni aziendali, che potrà approvarle e avrà l'obbligo di comunicare formalmente al Consiglio di Amministrazione le modifiche apportate.

PARTE SPECIALE

8. INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello ha lo scopo di definire le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società, oltre ad aver adottato un Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, ha definito Protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle aree a rischio 231.

Con riferimento a ciascuna di dette aree a rischio sono stati individuati i profili di rischio di commissione delle specifiche fattispecie di reato presupposto, individuati i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle attività, formulati principi di comportamento e di controllo per presidiare i rischi in oggetto ed individuare le modalità che devono essere osservate dai Destinatari del Modello per garantire un costante flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso possa efficacemente ed efficientemente svolgere la propria attività di controllo.

I principi su cui la Società si è basata nella redazione dei Protocolli sono i seguenti:

- attribuzione formale delle responsabilità;
- poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- separazione di compiti e funzioni: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo. L'attività di verifica e controllo deve a sua volta essere documentata attraverso la redazione di verbali;
- archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti le attività dell'area a rischio 231 devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della Direzione/Funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;
- riservatezza: l'accesso ai documenti già archiviati, è consentito al Responsabile della

Direzione/Funzione e al soggetto da questi delegato. È altresì consentito alla funzione di Internal Audit, ai componenti del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione.

Nell'ambito di ciascun Protocollo si rilevano:

- presupposti e obiettivi del documento:
 - obiettivo del Protocollo;
 - destinatari del Protocollo;
 - campo di applicazione e attività relative alle aree a rischio 231;
 - riferimenti;
 - fattispecie di reato;
- principi di comportamento;
- principi di controllo;
- *reporting* all'Organismo di Vigilanza.

Per ciascun Protocollo di decisione deve essere individuato un responsabile che garantisca il rispetto e l'applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, ne curi l'aggiornamento e informi l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività a rischio di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale. Tale soggetto, generalmente, coincide con il responsabile della Direzione/Funzione all'interno della quale si svolgono le attività di cui all'area a rischio 231 o, comunque, una parte significativa di queste.

9. PROTOCOLLI DI DECISIONE

I protocolli specifici di decisione, definiti per ciascuna area a rischio 231 sono:

- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Acquisizione di consulenze e servizi professionali
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
- Amministrazione, contabilità, bilancio e operazioni sul capitale
- Flussi monetari e finanziari
- Investimenti (partecipazioni, titoli e operazioni straordinarie)
- Rapporti con i soci e gli organi sociali
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza
- Rapporti infragruppo
- Gestione della fiscalità
- Rimborso spese e spese di rappresentanza
- Informazioni privilegiate e internal dealing
- Comunicazione esterna ed interna
- Relazione istituzionali
- Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni
- Conflitto d'interesse e parti correlate
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente
- Sicurezza informatica

ALLEGATI

1. I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/2001
2. Codice Etico e di Comportamento di Gruppo
3. Procedura Interfunzionale – Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)